



ORIGINALE

N. 5

Comune di Fiume Veneto

Provincia di Pordenone

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

18 GENNAIO 2018

OGGETTO : GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO. MODIFICA CRITERI E CONDIZIONI PER GLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENI E BEVANDE

L'anno 2018 il giorno 18 del mese di GENNAIO alle ore 18:30, nella Sala Consiliare, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Componenti si è riunito il consiglio, in sessione ordinaria, seduta pubblica, di prima convocazione.

Risultano:

NOMINATIVO	CARICA	Presente/Assente
Vaccher Christian	Presidente del Consiglio	Presente
Azzalini Doris	Componente del Consiglio	Presente
Barbesin Emanuele	Componente del Consiglio	Presente
Bozzetto Guerrino Francesco	Componente del Consiglio	Presente
Breda Luana	Componente del Consiglio	Presente
Crestan Eleonora	Componente del Consiglio	Presente
Crestan Luca	Componente del Consiglio	Presente
Gasparotto Marco	Componente del Consiglio	Assente
Giacomazzi Manuel	Componente del Consiglio	Presente
Gobbo Melinda	Componente del Consiglio	Presente
Mucignat Emanuela	Componente del Consiglio	Presente
Padoani Loris	Componente del Consiglio	Presente
Pignat Alessandro	Componente del Consiglio	Presente
Rosalen Maurizio	Componente del Consiglio	Presente
Sartor Mario	Componente del Consiglio	Presente
Simonin Maurizio	Componente del Consiglio	Presente
Tonus Fabio Alessandro	Componente del Consiglio	Presente
Olivo Alan	Componente del Consiglio	Presente
De Tina Stefania	Componente del Consiglio	Presente
Gorgatti Paolo Angelo	Componente del Consiglio	Presente
Canton Jessica	Componente del Consiglio	Assente

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Cristiana Rigo.

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. Vaccher Christian nella qualità di Presidente del Consiglio ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio adotta la seguente deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSE :

PREMESSO CHE la Regione Friuli Venezia Giulia con propria legge n. 1 del 14/02/2014 ha inteso dettare norma per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo, nonché delle problematiche e patologie correlate;

PRESO ATTO che tale normativa è stata successivamente modificata con la Legge regionale 17 luglio 2017, n. 26 "Modifiche alla legge regionale 14 febbraio 2014, n. 1 (disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo, nonché delle problematiche e patologie correlate)" introducendo nuove norma per il contrasto al gioco d'azzardo patologico.

CONSIDERATO CHE:

- la patologia derivante dal gioco d'azzardo, ovvero l'incapacità di resistere all'impulso di giocare d'azzardo o fare scommesse, scientificamente denominato "gioco d'azzardo patologico" (GAP), e comunemente denominata "Iudopatia", rappresenta un rilevante problema di salute pubblica che colpisce indistintamente tutte le fasce sociali;

- la sindrome da GAP è ormai qualificata dall'organizzazione Mondiale della Sanità come una malattia sociale ed una vera e propria dipendenza, caratterizzata da sintomi clinicamente rilevabili, quali la perdita del controllo sul proprio comportamento e la coazione a ripetere. Si tratta di un disturbo molto serio, le cui cause sono molteplici e possono consistere in un insieme di fattori sia genetici che ambientali. Tale disturbo può comportare non solo la "distruzione" della vita dell'individuo che ne è affetto e dei suoi familiari, ma può anche creare situazioni di allarme sociale e, nei casi più estremi, generare fenomeni criminosi, spingendo l'individuo a commettere furti o frodi oppure ad alimentare il fenomeno dell'usura;

- dalla "Relazione di inquadramento del fenomeno sul gioco d'azzardo patologico in Friuli Venezia Giulia – anno 2016" prodotta dal Tavolo tecnico regionale Gioco D'Azzardo Patologico (di seguito GAP) - Osservatorio Regionale sulle dipendenze, istituito ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale n.1/2014), emerge chiaramente che negli ultimi anni il fenomeno del gioco d'azzardo patologico è cresciuto in maniera esponenziale, tanto a seguito della repentina modificazione degli apparecchi da gioco, quanto della maggiore e sempre più agevole possibilità di fruizione. Nella suddetta relazione si afferma altresì che sono ben visibili le conseguenze drammatiche e gli alti costi a livello personale, familiare e sociale che il suddetto fenomeno provoca. Si afferma che la dipendenza da gioco d'azzardo patologico - la quale si trova spesso in comorbidità con altre patologie, nonché connessa ad altre dipendenze – va affrontata in tutta la sua gravità, dal momento che il giocatore patologico danneggia psicologicamente e finanziariamente chi lo circonda. Il costo da pagare non è ascrivibile solo alla sfera soggettiva e personale, ma si ripercuote fortemente sulla sfera comunitaria e sociale. La conoscenza del gioco d'azzardo patologico come anche la consapevolezza delle problematiche, dei rischi e dei costi ad esso legati richiede uno sforzo nella ricerca di risposte adeguate a far fronte alla complessità ed alla drammaticità del fenomeno in questione;

RITENUTO, al fine di contenere l'offerta di gioco, di introdurre un criterio premiante per coloro che intendono avviare un'attività di pubblico esercizio, rinunciando alla possibilità di installare all'interno dello stesso, apparecchi per il gioco lecito come definiti dall'art. 2 della L.R. 1/2014;

STABILITO quindi, invariato il resto, di modificare l'art. 10 dei vigenti criteri e condizioni relativi al rilascio delle autorizzazioni per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande approvati con deliberazione di consiglio comunale n. 82 del 07/11/2011 introducendo:

- il requisito n. 12 denominato: "locale slot free: nel locale non verranno installati apparecchi per il gioco lecito così come definiti all'art. 2, comma 1, della L.R. 1/2014" al quale vengono attribuiti 20 (venti) punti;
- il comma 5 formulato nel seguente modo: il punteggio di cui al punto 12 del comma 1 può essere attribuito solo ai locali che non si trovano nelle situazioni di divieto di cui all'art. 6, comma 1, della L.R. 1/2014;

DATO ATTO che per l'effetto l'articolo viene riformulato nel seguente modo:

"Art. 10

Requisiti qualitativi

1. Per **le nuove aperture** e per il trasferimento di sede delle attività di somministrazione di alimenti e bevande è richiesto, oltre ai requisiti previsti dagli artt. 8 e 9, il possesso, nella misura minima di 50 punti, dei seguenti requisiti qualitativi:

	requisiti	punteggio
1	Disponibilità di parcheggio privato per i clienti, di superficie equivalente alla superficie di somministrazione, posto non oltre mt. 150, misurati sul percorso pedonale più breve (nei casi in cui per il PRGC non siano obbligatori o in aggiunta a quelli previsti dalla legge)	15
2	Insonorizzazione del locale, certificata da tecnico abilitato	20
3	Locali dedicati per videogiochi o simili e/o connessione wi-fi gratuita	2
4	Locale dotato di sala fumatori	2
5	Individuazione di idonei spazi all'interno del locale o in aree private per la raccolta differenziata secondo il servizio in vigore nel Comune	4
6	Disponibilità di area privata attrezzata per la somministrazione all'aperto	20
7	Dotazione di un locale attrezzato destinato esclusivamente alla preparazione dei pasti	3
8	Apertura domenicale e festiva (minimo 16 giornate)	20
9	Locale predisposto con criteri di risparmi energetici certificati da tecnico abilitato	2
10	Dotazione di servizi ed attrezzature per favorire l'accessibilità e fruibilità del servizio ai diversamente abili (es. tavoli idonei, menù braille..), per infanti e bambini (es. seggioloni, fasciatoio, scalda latte, etc.)	7
11	Presenza nel menù di almeno il 30% di prodotti tradizionali regionali riconosciuti (rif.to elenco presente nel registro regionale volontario -ERSA all'indirizzo http://www.ersa.fvg.it/divulgativa/prodotti-tradizionali)	5
12	Locale "slot-free". Nel locale non verranno installati apparecchi per il gioco lecito così come definiti dall'art. 2, comma 1, della L.R. n. 1/2014	20

2. I requisiti qualitativi debbono essere dichiarati e debitamente comprovati da apposita documentazione dai richiedenti all'atto della domanda di nuova autorizzazione o di trasferimento di sede per le attività e debbono essere mantenuti durante tutto il corso dell'attività. Qualora intervengano modifiche deve essere data comunicazione al Comune, entro trenta giorni.
3. Nel corso dell'attività è prevista la possibilità, previa comunicazione e assenso dato dal Comune, di modificare i requisiti qualitativi in possesso, nel rispetto del punteggio minimo previsto nel presente articolo.
4. I requisiti qualitativi previsti dal presente articolo non si applicano per le nuove autorizzazioni previste dall'art. 5 comma 1 lett. b) (*all'interno di centri commerciali al dettaglio o di complessi commerciali o di outlet*) e lettera c) (*in abbinamento ad attività di distributore di carburanti*) e per tutti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande soggetti a SCIA ai sensi dell'art. 6.
5. **Il punteggio di cui al punto 12, del comma 1, può essere attribuito solo ai locali che non si trovino nella situazione di divieto di cui all'art. 6, comma 1, della L.R. n. 1/2014"**

DATO ATTO che l'argomento è stato discusso dalla 1^a Commissione Consiliare (Finanze, Bilancio, Personale, Attività Produttive, Cultura, Istruzione, Sport, Attività Ricreative) integrata dalla 3^a Commissione Consiliare (Sanità, Assistenza, Sociale) nelle sedute del 29/06/2017 e del 21/12/2017;

Per quanto attiene agli interventi si rinvia al verbale di seduta;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

EFFETTUATA la votazione per alzata di mano con il seguente esito: presenti n.19, votanti n. 19, voti favorevoli n. 19;

DELIBERA :

- 1) di introdurre, al fine di contenere l'offerta di gioco, un criterio premiante per coloro che intendono

avviare un'attività di pubblico esercizio, rinunciando alla possibilità di installare all'interno dello stesso, apparecchi per il gioco lecito come definiti dall'art. 2 della L.R. 1/2014;

2) di modificare, per l'effetto e con decorrenza dalla data di esecutività della presente, l'art. 10 dei vigenti criteri e condizioni relativi al rilascio delle autorizzazioni per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande approvati con deliberazione di consiglio comunale n. 82 del 07/11/2011 nel seguente modo:

“Art. 10

Requisiti qualitativi

6. Per **le nuove aperture** e per il trasferimento di sede delle attività di somministrazione di alimenti e bevande è richiesto, oltre ai requisiti previsti dagli artt. 8 e 9, il possesso, nella misura minima di 50 punti, dei seguenti requisiti qualitativi:

	requisiti	punteggio
1	Disponibilità di parcheggio privato per i clienti, di superficie equivalente alla superficie di somministrazione, posto non oltre mt. 150, misurati sul percorso pedonale più breve (nei casi in cui per il PRGC non siano obbligatori o in aggiunta a quelli previsti dalla legge)	15
2	Insonorizzazione del locale, certificata da tecnico abilitato	20
3	Locali dedicati per videogiochi o simili e/o connessione wi-fi gratuita	2
4	Locale dotato di sala fumatori	2
5	Individuazione di idonei spazi all'interno del locale o in aree private per la raccolta differenziata secondo il servizio in vigore nel Comune	4
6	Disponibilità di area privata attrezzata per la somministrazione all'aperto	20
7	Dotazione di un locale attrezzato destinato esclusivamente alla preparazione dei pasti	3
8	Apertura domenicale e festiva (minimo 16 giornate)	20
9	Locale predisposto con criteri di risparmi energetici certificati da tecnico abilitato	2
10	Dotazione di servizi ed attrezzature per favorire l'accessibilità e fruibilità del servizio ai diversamente abili (es. tavoli idonei, menù braille..), per infanti e bambini (es. seggioloni, fasciatoio, scaldalatte, etc.)	7
11	Presenza nel menù di almeno il 30% di prodotti tradizionali regionali riconosciuti (rif.to elenco presente nel registro regionale volontario –ERSA all'indirizzo http://www.ersa.fvg.it/divulgativa/prodotti-tradizionali)	5
12	Locale “slot-free”. Nel locale non verranno installati apparecchi per il gioco lecito così come definiti dall'art. 2, comma 1, della L.R. n. 1/2014	20

7. I requisiti qualitativi debbono essere dichiarati e debitamente comprovati da apposita documentazione dai richiedenti all'atto della domanda di nuova autorizzazione o di trasferimento di sede per le attività e debbono essere mantenuti durante tutto il corso dell'attività. Qualora intervengano modifiche deve essere data comunicazione al Comune, entro trenta giorni.

8. Nel corso dell'attività è prevista la possibilità, previa comunicazione e assenso dato dal Comune, di modificare i requisiti qualitativi in possesso, nel rispetto del punteggio minimo previsto nel presente articolo.

9. I requisiti qualitativi previsti dal presente articolo non si applicano per le nuove autorizzazioni previste dall'art. 5 comma 1 lett. b) (*all'interno di centri commerciali al dettaglio o di complessi commerciali o di outlet*) e lettera c) (*in abbinamento ad attività di distributore di carburanti*) e per tutti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande soggetti a SCIA ai sensi dell'art. 6.

10. **Il punteggio di cui al punto 12, del comma 1, può essere attribuito solo ai locali che non si trovino nella situazione di divieto di cui all'art. 6, comma 1, della L.R. n. 1/2014”**

Con successiva votazione per alzata di mano con il seguente esito: presenti n.19, votanti n. 19, voti favorevoli n. 19;

DELIBERA :

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.1, comma 19, della

L.R. 11.12.2003, n. 21, come sostituito dall'art.17, comma 12, della L.R. 24.05.2004, N.17.

Comune di Fiume Veneto

Provincia di Pordenone

Segreteria

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: *GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO. MODIFICA CRITERI E CONDIZIONI PER GLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE*

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di Fiume Veneto, li 18/12/2017

IL RESPONSABILE
DOTT.SSA LUCIA FALCOMER

Comune di Fiume Veneto

Provincia di Pordenone

Segreteria

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: *GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO. MODIFICA CRITERI E CONDIZIONI PER GLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE*

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere non rilevante ai fini della regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Comune di Fiume Veneto, li 29/12/2017

IL RESPONSABILE
DOTT. ALESSANDRO PINNAVARIA

Comune di Fiume Veneto

Provincia di Pordenone

Segretario Generale

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: *GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO. MODIFICA CRITERI E CONDIZIONI PER GLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENI E BEVANDE*

PARERE DI LEGITTIMITA'

Ai sensi del decreto sindacale n. 11 del 24/02/2017, si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità della proposta di deliberazione.

Comune di Fiume Veneto, lì 11/01/2018

IL SEGRETARIO GENERALE
CRISTIANA RIGO

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
Vaccher Christian

Il Segretario Generale
Dott.ssa Cristiana Rigo

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: VACCHER CHRISTIAN

CODICE FISCALE: VCCCRS83P07E889J

DATA FIRMA: 19/01/2018 10:57:49

IMPRONTA: 6A26A6B58CA0C2D63EFC597DBAA2758D1CE41539423FE732F35C3C02DEB4437
D1CE41539423FE732F35C3C02DEB4437D3078B144A26842B039BFD272AB1F979
D3078B144A26842B039BFD272AB1F979AD896D44B0DF4715BA80CCCFB8F8D048
AD896D44B0DF4715BA80CCCFB8F8D04894C1ABEB78D9CCECC3C82E1A52780BE3

NOME: RIGO CRISTIANA

CODICE FISCALE: RGICST70E66G888J

DATA FIRMA: 19/01/2018 11:49:14

IMPRONTA: 0AC2CFEC5A93EE4F931A10728C817742E83BB2506B5B2BE058BF084EB903CA42
E83BB2506B5B2BE058BF084EB903CA4203A92DAD587B3966E902B226653293B8
03A92DAD587B3966E902B226653293B8ADD1E5BDD2179082271E27F9FEA5BF13
ADD1E5BDD2179082271E27F9FEA5BF13CBA5724DB810EEDEBF8A8475FF67F9B4